

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5111

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTIOLI, RENZULLI, D'AMATO CARLO, MORONI,
ORCIARI, PIETRINI, SEPIA**

Presentata il 1° ottobre 1990

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro generale di una società quale quella italiana, caratterizzata da un elevato grado di sviluppo e da un diffuso benessere, che richiede una sempre maggiore qualificazione dei servizi pubblici ed una maggiore qualità dei servizi sociali, assistiamo al progressivo dilatarsi di fasce di bisogno che assumono connotazioni diverse a seconda delle cause originarie che le determinano.

Si manifestano tipologie di bisogni che potremmo considerare primari e che provengono dalle aree di disoccupazione e sottoccupazione, dalle condizioni di forte squilibrio economico-sociale delle regioni meridionali e delle grandi aree metropolitane e da problematiche nuove legate alla tossicodipendenza, alla immigrazione, al nomadismo.

In una società così complessa e composita, dunque, forte è l'esigenza di una figura professionale — quale l'assistente

sociale — che sia in grado di affrontare tutta la gamma dei bisogni, riconducendo ad unicità gli interventi ed avendo come fine ultimo la tutela della persona nella sua interezza e nei suoi valori.

L'assistente sociale si connota come un professionista che, in un moderno sistema di sicurezza sociale, previene o risponde a situazioni di disagio sociale e psico-affettivo ed all'emarginazione sociale.

Tali bisogni, espressi a livello individuale o collettivo, vengono affrontati utilizzando conoscenze scientifiche e metodologiche proprie del servizio sociale professionale; l'assistente sociale agisce pertanto sulle dinamiche personali e sui sistemi relazionali, intervenendo nei confronti della realtà sociale.

Proprio per il suo rapporto costante e diretto con i cittadini utenti è osservatore privilegiato rispetto alle problematiche sociali emergenti soprattutto a livello ter-

ritoriale, nell'ambito del settore in cui è inserito, sia esso il distretto di base, il consultorio familiare, il servizio per le tossicodipendenze, ecc.

Un breve *excursus* storico consente di raccogliere elementi di valutazione circa il progressivo consolidamento di prassi operative applicate dagli assistenti sociali a partire dai primi anni del dopoguerra: dall'attività negli enti di riforma fondiaria negli anni cinquanta, in cui si dette inizio al lavoro di comunità, alla presenza negli enti per la casa quali GESCAL ed ISSCAL, in cui si sperimentavano progetti di servizio sociale per l'integrazione urbana, alle leggi istitutive dei grandi enti pubblici di previdenza ed assistenza quali INAM, INPS, ENAOLI, ecc., fino a giungere al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che, con il decentramento alle regioni ed agli enti locali della sanità e dell'assistenza sociale, definiva un diverso assetto degli interventi e delineava gli ambiti propri per la professione di assistente sociale.

Successivamente furono le grandi leggi di riforma quali la legge 13 maggio 1978, n. 180, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, la legge 29 luglio 1975, n. 405, la riforma penitenziaria e quelle recentissime quali il nuovo codice di procedura penale e la legge sulle tossicodipendenze, che hanno al loro interno previsto espliciti compiti affidati agli assistenti sociali.

Tuttavia solo dopo molti anni dalla presenza di questa figura professionale nel nostro Paese e dopo un lungo lavoro finalizzato ad affermarne le peculiarità, si è giunti al riconoscimento del titolo attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14. La sede di formazione è stata individuata nelle scuole universitarie dirette a fini speciali; il diploma viene ad assumere valore abilitante per l'esercizio professionale.

È quindi indispensabile dare una fisionomia completa alla professione, attuando un ordinamento che ne costituisca il riferimento certo.

Gli assistenti sociali ritengono che la costituzione dell'albo possa garantire da un lato i cittadini utenti dei servizi e le amministrazioni pubbliche e private circa il possesso dei requisiti per l'esercizio della professione, dall'altro gli iscritti stessi per quanto concerne la tutela dei diritti professionali ed il rispetto del codice deontologico.

Passando all'esame degli articoli, l'articolo 1 definisce i contenuti e le metodologie professionali specificando gli strumenti propri dell'intervento ed i fini della professione.

L'articolo 2 definisce i requisiti per l'accesso all'attività professionale richiamando il decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987.

L'articolo 3 elenca i contenuti dell'attività professionale sottolineandone l'autonomia nonché l'apertura alla didattica ed alla collaborazione con gli enti e le istituzioni per contribuire alla formazione delle politiche di intervento sociale.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione dell'albo degli assistenti sociali, definendone la presenza a livello regionale o interregionale in ordine al numero degli iscritti.

L'articolo 5 rinvia a successiva decretazione ministeriale la normativa di attuazione e le modalità operative e procedurali, nonché le norme transitorie.

L'articolo 6 rimanda al codice penale per le sanzioni da comminare a chi esercita abusivamente la professione di assistente sociale.

La legge per la istituzione dell'albo professionale è da molto tempo attesa dagli assistenti sociali, che vedono confermata in tal modo la loro identità professionale e legittimata la presenza in organismi rappresentativi nazionali ed internazionali.

I presentatori di questa proposta auspicano un ampio dibattito parlamentare, che arricchisca ulteriormente i suoi contenuti e conduca ad una rapida e soddisfacente approvazione per un sempre migliore assetto degli ordinamenti professionali nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione della professione di assistente sociale).

1. La professione di assistente sociale si esercita in piena autonomia attraverso la utilizzazione di conoscenze, principi e metodi specifici di servizio sociale. L'assistente sociale opera per la prevenzione, la valutazione, il trattamento ed il recupero delle condizioni di bisogno e di disagio sociale di persone, gruppi o comunità.

2. La professione di assistente sociale comprende altresì funzioni di programmazione, organizzazione e direzione dei servizi sociali.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di assistente sociale).

1. Per esercitare la professione di assistente sociale e svolgere i compiti definiti all'articolo 1 è necessario essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, nonché essere iscritti all'albo di cui all'articolo 4 della presente legge.

ART. 3.

(Esercizio dell'attività professionale).

1. La professione di assistente sociale può essere esercitata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

2. L'esercizio è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. La professione si esplica con autonomia tecnica, funzionale e di giudizio.

4. Nella collaborazione con la magistratura, l'attività dell'assistente sociale si configura come consulenza con piena autonomia tecnico-professionale.

5. L'esercizio della professione comprende anche la possibilità di esercitare attività didattica e formativa.

6. L'assistente sociale concorre alla definizione degli indirizzi di politica sociale negli enti e nelle istituzioni in cui si trova ad operare.

ART. 4.

(Istituzione dell'albo dell'ordine).

1. È istituito l'albo degli assistenti sociali. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina dell'articolo 622 del codice penale. L'albo degli assistenti sociali è articolato a livello regionale o interregionale, in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali.

ART. 5.

(Norme di rinvio).

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono emanate le norme relative alla istituzione, funzionamento e organizzazione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine degli assistenti sociali, nonché alle modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo ed alla normativa elettorale.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le norme transitorie per l'iscrizione all'albo, sentite le Associazioni professionali e garantendo agli attuali operatori l'automatismo dell'iscrizione, previo accertamento dei requisiti di legge.

ART. 6.

(Esercizio abusivo della professione).

1. Chiunque eserciti abusivamente la professione di assistente sociale, in violazione delle norme di cui alla presente legge, è soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale.